



Guida alla compilazione della domanda per la sovvenzione alla stampa

Questa guida fornisce le istruzioni per la compilazione del modulo di domanda e si compone delle seguenti sezioni:

- 1 Trattamento della domanda e valutazione del diritto alla sovvenzione da parte dell'UFCOM**
- 2 Spiegazione dei singoli criteri e della documentazione da presentare**

Guida alla compilazione della domanda per la sovvenzione alla stampa

1 Trattamento della domanda e valutazione del diritto alla sovvenzione da parte dell'UFCOM

L'UFCOM decide se un giornale o un periodico ha diritto al sovvenzionamento sulla base dei dati forniti dal richiedente nell'apposito modulo di domanda. La decisione dell'UFCOM è comunicata al richiedente per scritto.

L'UFCOM comunica alla Posta quali richiedenti hanno diritto alla sovvenzione. La Posta contabilizzerà la riduzione nella fattura.

L'UFCOM chiede al beneficiario della tariffa ridotta di presentare annualmente un attestato, l'autodichiarazione, a conferma che i dati forniti all'UFCOM nella domanda di sovvenzione sono ancora attuali. Con un'indagine a campione l'UFCOM verifica se effettivamente i requisiti per la sovvenzione sono ancora soddisfatti. L'importo di eventuali riduzioni ottenute indebitamente deve essere restituito.

I beneficiari della riduzione il cui giornale o periodico non soddisfa più i requisiti seguenti sono tenuti a comunicarlo per scritto all'UFCOM entro 30 giorni. Il diritto alla riduzione si estingue l'ultimo giorno del mese in cui i requisiti non sono più soddisfatti.

La riduzione viene calcolata annualmente in base ai risultati dell'autodichiarazione. Il Consiglio federale approva questa riduzione e l'UFCOM la rende pubblica in un comunicato stampa (<http://www.bakom.admin.ch/themen/04073/04075/index.html?lang=it>).

2 Spiegazione dei singoli criteri e della documentazione da presentare

È necessario inoltrare un'apposita domanda per ciascun giornale per cui si chiede una riduzione. Per le categorie «stampa regionale e locale» e «stampa associativa e delle fondazioni» esistono due moduli di domanda distinti. I paragrafi seguenti illustrano i requisiti per ottenere la riduzione.

2.1 Stampa regionale e locale (art. 16 cpv. 4 LPO, art. 36 cpv. 1 e 2 OPO)

Per stampa regionale e locale si intendono i giornali che soddisfano ciascuno dei seguenti criteri (1 – 11). La numerazione corrisponde a quella impiegata nel modulo di domanda.

1. In abbonamento: in linea di massima hanno diritto a una riduzione unicamente gli esemplari in abbonamento. Ciò presuppone che il richiedente e il cliente abbiano stipulato un contratto di abbonamento. In analogia alle tipologie WEMF si considerano abbonamenti: abbo e la quota di esemplari gratuiti pari al 5 per cento.

Documentazione da presentare:

autenticazione attuale della tiratura (certificata da un notaio o dalla WEMF)

2. Distribuzione regolare: ricevono una riduzione unicamente quegli esemplari di un giornale che sono distribuiti dalla Posta durante gli abituali turni di distribuzione. Sono esclusi dalla sovvenzione alla stampa i giornali che rientrano nel recapito mattutino.
3. Diffusione: il giornale deve essere distribuito prevalentemente in Svizzera, vale a dire quando almeno il 75 per cento della tiratura complessiva è destinata alla Svizzera.

Indicare una stima degli esemplari distribuiti in Svizzera

4. Frequenza di pubblicazione: il giornale deve essere pubblicato almeno a cadenza settimanale. Se un giornale esce almeno 39 volte l'anno, si parla di pubblicazione settimanale. In questo modo si tiene conto dei numeri doppi nei mesi estivi e nel periodo natalizio.

Indicare la frequenza annuale di pubblicazione

5. Non serve prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubblicizzare prodotti e servizi: la valutazione di questo criterio si basa su un'impressione complessiva del giornale.
6. Parte redazionale: il giornale deve presentare una quota di contenuti redazionali pari ad almeno il 50 per cento. Nella parte redazionale non rientrano segnatamente le inserzioni pubblicitarie o gli articoli pubbliredazionali.

Indicare la parte redazionale stimata

Documentazione da presentare:

un esemplare attuale del giornale in cui è stata evidenziata la parte redazionale

7. Non appartenente alla stampa associativa e delle fondazioni, né alla stampa specializzata del mondo del lavoro o del tempo libero: si considerano appartenenti alla stampa associativa e delle fondazioni le pubblicazioni che soddisfano i requisiti di cui alla sezione 2.2. La stampa specializzata del tempo libero si rivolge in primo luogo a privati con un interesse specifico, mentre la stampa specializzata del mondo del lavoro è destinata soprattutto agli esperti (professionisti) del settore.
8. L'ente pubblico non detiene una partecipazione di maggioranza / Editore privato: il giornale non è edito da un ente statale, non può essere in maggioranza di proprietà pubblica né tantomeno può ricevere la gran parte dei finanziamenti da fondi pubblici.

9. A pagamento: hanno diritto a una riduzione unicamente gli esemplari che sono a pagamento. Quelli in abbonamento che vengono distribuiti gratuitamente non possono beneficiare di sovvenzioni.
10. Tiratura complessiva autenticata: il giornale deve presentare una tiratura autenticata pari in media ad almeno 1 000 esemplari in abbonamento. Il limite massimo della tiratura è di 40 000 esemplari per edizione (totale tiratura diffusa), autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto.

Documentazione da presentare:

Autenticazione attuale della tiratura (certificata da un notaio o dalla WEMF)

11. Indipendenza del richiedente (rete di edizioni locali con propria testata): il giornale non può appartenere a una rete di edizioni locali con propria testata la cui tiratura media complessiva supera i 100 000 esemplari per edizione. La tiratura complessiva risulta dalla somma delle tirature autenticate delle edizioni locali con propria testata e del giornale principale per edizione. L'autenticazione deve essere eseguita da un organo di controllo indipendente e riconosciuto. Non è considerata edizione locale con propria testata il giornale pubblicato con un titolo a sé stante e che non è né direttamente né indirettamente, quanto a capitale e voti, in maggioranza di proprietà dell'editore del giornale principale. Per giornale principale si intende la testata che mette a disposizione delle edizioni locali della rete le parti principali dei contenuti redazionali.

Documentazione da presentare:

un giustificativo per ciascuna delle voci seguenti: tiratura, titolo del giornale principale, tutti i giornali appartenenti alla rete di edizioni locali con propria testata, partecipazioni (quota azionaria e diritti di voto del giornale principale), contenuti redazionali ripresi

12. Peso: il giornale può pesare al massimo 1 kg, compresi gli inserti.

2.2 Stampa associativa e delle fondazioni (art. 16 cpv. 4 LPO, art. 36 cpv. 3 OPO)

Per stampa associativa e delle fondazioni si intendono i giornali e i periodici che soddisfano ciascuno dei seguenti criteri (1 - 12), corrispondenti a quelli elencati nel modulo di domanda.

1. Distribuzione regolare: ricevono una riduzione unicamente quegli esemplari di un giornale o periodico che sono distribuiti dalla Posta durante gli abituali turni di distribuzione. Sono esclusi dalla sovvenzione alla stampa i giornali e i periodici che rientrano nel recapito mattutino.
2. Diffusione: i giornali o i periodici devono essere diffusi prevalentemente in Svizzera, vale a dire quando almeno il 75 per cento della tiratura complessiva è destinata alla Svizzera.

Indicare una stima degli esemplari distribuiti in Svizzera

3. Organizzazioni a scopo non lucrativo: i giornali e i periodici devono essere inviati da organizzazioni senza scopo di lucro ai rispettivi abbonati, donatori o membri. Il richiedente deve produrre un documento attestante lo scopo non lucrativo. Tra le organizzazioni a scopo non lucrativo rientrano ad esempio quelle esenti da tasse. Per questo criterio è determinante l'editore del giornale o del periodico.

Documentazione da presentare:

giustificativo dell'esenzione dalle tasse oppure gli statuti

4. In abbonamento: in linea di massima hanno diritto a una riduzione unicamente gli esemplari che sono destinati ad abbonati, donatori, sostenitori o membri.

Documentazione da presentare:

autenticazione attuale della tiratura (certificata da un notaio o dalla WEMF)

5. Frequenza di pubblicazione: il giornale o periodico deve essere pubblicato almeno una volta a trimestre.

Indicare la frequenza annuale di pubblicazione

6. Peso: il giornale o periodico può pesare al massimo 1 kg, compresi gli inserti.
7. Non serve prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubblicizzare prodotti e servizi: la valutazione di questo criterio si basa su un'impressione complessiva del giornale o del periodico.
8. Parte redazionale: il giornale o periodico deve presentare una quota di contenuti redazionali pari ad almeno il 50 per cento. Nella parte redazionale non rientrano segnatamente le inserzioni pubblicitarie o gli articoli pubbliredazionali.

Indicare la parte redazionale stimata

Documentazione da presentare:

un esemplare attuale del giornale in cui è stata evidenziata la parte redazionale

9. Tiratura complessiva autenticata: i giornali e i periodici devono presentare una tiratura autenticata pari in media ad almeno 1 000 copie inviate ad abbonati, donatori, sostenitori o membri. Il limite massimo della tiratura è di 300 000 esemplari (totale tiratura diffusa) per edizione, autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto.

Documentazione da presentare:

autenticazione attuale della tiratura (certificata da un notaio o dalla WEMF)

10. L'ente pubblico non detiene una partecipazione di maggioranza / Editore privato: il giornale non è edito da un ente statale, non può essere in maggioranza di proprietà pubblica né tantomeno può ricevere la gran parte dei finanziamenti da fondi pubblici.
11. A pagamento: in linea di massima ricevono una riduzione unicamente quegli esemplari che sono a pagamento. Quelli in abbonamento (o gli esemplari per donatori, benefattori o membri) che vengono distribuiti gratuitamente non beneficiano di sovvenzioni.
12. Entità minima da sei pagine A4: Le pubblicazioni composte da poche pagine, in cui la copertina e il retro contano entrambi come pagina, sono escluse dalla sovvenzione, in quanto contribuiscono solo marginalmente alla pluralità delle opinioni e della stampa. Ciò permette tra l'altro di evitare in larga parte la sovvenzione di mere richieste di donazione. L'indicazione delle pagine A4 non vuole imporre un formato per il giornale o il periodico, ma unicamente indicare un'entità minima. Il giornale o il periodico deve pertanto contenere, a seconda del formato di pubblicazione, almeno 12 pagine A5 o sei pagine A4, oppure tre pagine A3.

2.3 Regolamentazione speciale per Chiese nazionali o altre comunità religiose (art. 16 cpv. 4 LPO, art. 36 cpv. 4 OPO)

13. Le Chiese nazionali o le altre comunità religiose riconosciute a livello cantonale non sono tenute a soddisfare i criteri di cui ai numeri 3 e 10 della sezione 2.2.

Documentazione da presentare:

attestazione del riconoscimento (indicare la base legale nel diritto cantonale in cui l'organizzazione è riconosciuta come Chiesa nazionale o comunità religiosa [spesso si tratta di un articolo della costituzione cantonale]. In alternativa presentare una conferma scritta della direzione ecclesiastica cantonale)